R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 924 del 2008, proposto da: Giuseppe Verbari, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Lopolito, domiciliato ex articolo 35 del R.D. 1054 del 1924 presso la Segreteria del Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

nei confronti di

Alessia Biondi;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Modena prot. n. 13330 del 13 agosto 2008, con il quale è stata disposta la decadenza del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente del personale ATA approvata con D.D. 18 giugno 2008 n. 10178;
- di ogni altro atto connesso e presupposto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate Amministrazioni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, dipendente in virtù di vari contratti a tempo determinato del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, profilo di assistente amministrativo, in data 21 febbraio 2008 presentava domanda di partecipazione al concorso per la formazione della graduatoria permanente relativa al personale ATA – profili professionali dell'area del personale amministrativo -, collocandosi nella graduatoria (approvata con determinazione 18 giugno 2008 n. 10178) in posizione utile per essere destinatario di proposta di contratto a tempo determinato di durata annuale.

A seguito di verifica d'ufficio si accertava la non corrispondenza con quanto dichiarato in domanda relativamente alla prestazione di attività lavorativa non seguita dal versamento degli oneri contributivi.

Nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente in relazione a detto accertamento (vedi note 7 e 12 agosto 2008), con provvedimento 13 agosto 2008 n. 1307 veniva decretata la sua decadenza dalla graduatoria provinciale.

Tale decadenza è impugnata con il ricorso in epigrafe con cui si deduce la violazione degli articoli 2 e 9 del bando di concorso, l'erronea valutazione dei documenti, la carenza di motivazione e istruttoria, l'incompetenza del dirigente

U.S.P. di Modena a emettere il provvedimento, la violazione del principio di imparzialità e l'ingiustizia manifesta.

2. – Si sono costituite in giudizio le intimate Amministrazioni scolastiche contestando le censure svolte e chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza cautelare.

3. – Con ordinanza 6 novembre 2008 n. 704 questo Tribunale respingeva la domanda di sospensione non ritenendo le censure dedotte suscettibili di condivisione.

Il Consiglio di stato, Vi sezione, con ordinanza 17 marzo 2009 n. 1345 riformava la decisione cautelare di questo giudice ritenendo che "*l'indicazione da parte del ricorrente di periodi di servizio poi risultati privi di regolarità contributiva, non appare poter costituire causa di decadenza dalla graduatoria in assenza di elementi da cui trarre la consapevolezza della falsità della dichiarazione, integrando invece motivo per non valutare detti servizi*".

4. All'udienza del 8 ottobre 2009, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il Collegio deve innanzitutto rilevare che, sulla base della documentazione in atti, non ci sono ragioni per discostarsi dalla decisione assunta dal giudice di appello.

Ed invero la mancata regolarità contributiva contestata al ricorrente non determina la falsità della dichiarazione presentata e relativa all'attività lavorativa prestata presso l'Istituto Tecnico commerciale "Cavour" di Corigliano Calabro, ma – come rilevato – motivo di non valutazione di tali servizi.

Da ciò deriva, conseguentemente non già la decadenza del ricorrente dalla graduatoria, bensì la rideterminazione della sua posizione espungendo i servizi per i quali risulta accertata l'irregolarità contributiva.

Va perciò conclusivamente ritenuta l'illegittimità del provvedimento impugnato.

6. Il ricorso va pertanto accolto nei sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Consiglio di Stato nell'ordinanza 17 marzo 2009 n. 1345.

Peraltro, in considerazione delle diverse pronunce cautelari sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO